

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT "SANT'AGOSTINO" DI A. MARTINI E C. SNC PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA DELLO SPORT

PREMESSO che

- Con DGR n. 6403 del 27/12/2007 la Struttura sanitaria Sant'Agostino, è stata accreditata per l'assetto organizzativo allegato al presente atto;
- La Struttura risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso la Direzione Generale Welfare, al n. 916.

TRA

l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 - C.F.02481970206, di cui rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del decreto n. 1 del 12.1.2018

e

l'ente **SANT'AGOSTINO DI ALFREDO MARTINI E C. S.N.C.**, con sede in Cremona, piazza Vida n. 9 - C.F.00776770190, nella persona del Legale Rappresentante dott. Alfredo Martini

Art. 1 -Assetto Organizzativo

Ai sensi del DPR 14.01.1997 la Struttura eroga prestazioni di Medicina dello Sport,

secondo l'assetto organizzativo accreditato e presente nell'applicativo regionale ASAN (allegato n. 1) e per il quale la Struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (allegato n. 2). La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS. L'ATS si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo. L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento

comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla Giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Art. 3 - Sistema tariffario

Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia.

Art. 4 - Budget

Annualmente l'ATS ed il Soggetto Gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009.

Art. 6 -Pagamenti

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà

essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La Struttura emette fattura trimestrale relativa al riconoscimento economico delle prestazioni rese e rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria.

E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art.2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 7 -Modifica degli acconti

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009.

Tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali: la struttura si impegna a ridurre i

tempi di attesa per l'effettuazione delle prestazioni ambulatoriali, in base

a quanto stabilito dalla DGR 38571 del 25/09/1998, dalla deliberazione IX/1775

del 24/05/2011 e dal piano attuativo per il governo dei tempi d'attesa elaborato

annualmente dall'ATS, rispettando i tempi stabiliti nella tabella allegata in

relazione alla tempistica operativa dichiarata. Tutti i tempi di attesa devono essere

oggetto di ampia diffusione predisponendo un adeguato piano di comunicazione

rivolto all'interno agli operatori della struttura e all'esterno agli utenti. La struttura

si impegna, su richiesta del paziente, qualora non fosse rispettato il tempo di

attesa dichiarato come obiettivo relativo alla prestazione, ad erogare la stessa in

regime libero professionale entro il medesimo tempo, facendosi carico dell'intera

tariffa, detratto l'eventuale ticket che risulta a carico del paziente. Nel contempo

l'ATS avvia azioni di integrazione con i medici di medicina generale orientate a

rendere sempre più appropriato il ricorso alle prestazioni.

Art. 9 -Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito

informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale

Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità

stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 10 -Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause

di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione

nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. Le

inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla

Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ASL le proprie

controdeduzioni.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 1.01.2020. Copia informatica del contratto è trasmessa alla DG Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.

Art. 12 -Controversie

Le parti convengono, ai sensi dell'art.28 c.p.c., che per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona.

Art.13 - Codice di Comportamento

La Struttura conferma di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'ATS della Val Padana, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Art. 14 – Trattamento dei dati

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere

informata e acconsente all'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

per la ATS Val Padana

Il Direttore del Dipartimento PAAPSS

dr.ssa Mara Chiara Martinelli

per la Struttura erogatrice

SANT'AGOSTINO DI ALFREDO MARTINI E C. S.N.C

Il Legale Rappresentante

dott. Alfredo Martini